

e) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

f) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;

g) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

h) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;

i) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione.

2. Nel regolamento gli enti pubblici territoriali possono altresì individuare ulteriori criteri di valutazione delle offerte, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, lettera e).

3. In assenza del regolamento di cui al presente articolo, la selezione dei soggetti affidatari deve comunque avvenire nel rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1.

Art. 4 Convenzioni

1. Gli enti pubblici territoriali stipulano con il soggetto risultato affidatario una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo.

2. La convenzione stabilisce, in particolare, i criteri d'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso.

Art. 5 Norme transitorie

1. Le convenzioni stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi scadenza nel termine di ventiquattro mesi da questa conservano efficacia.

2. Le convenzioni relative ad impianti sportivi oggetto di interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia, effettuati dal soggetto gestore nei quindici anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia.

3. Le convenzioni aventi scadenza successiva al termine di cui al comma 1, cessano di produrre effetti decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

PASSALEVA
(designato con D.P.G.R. n. 132 del 22.5.2000)

Firenze, 3 gennaio 2005

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 22.12.2004.

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 7

Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Capo I
Disposizioni generali e organizzative

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Acque interne
- Art. 3 – Competenze della Regione
- Art. 4 – Consulta ittica regionale
- Art. 5 – Competenze delle province
- Art. 6 – Diritti esclusivi di pesca
- Art. 7 – Concessione di acque per la piscicoltura

Capo II
Programmazione e gestione degli interventi

- Art. 8 – Piano regionale per la pesca nelle acque interne
- Art. 9 – Piani e progetti provinciali per la pesca nelle acque interne
- Art. 10 – Assetto delle acque ai fini della pesca
- Art. 11 – Acque di confine
- Art. 12 – Impianti per la pesca a pagamento
- Art. 13 – Retoni

Art- 14 – Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna

Capo III Disciplina della pesca

- Art. 15 – Licenze di pesca
- Art. 16 – Pesca professionale
- Art. 17 – Pesca dilettantistica
- Art. 18 – Commercio e detenzione di specie ittiche
- Art. 19 – Sanzioni
- Art. 20 – Vigilanza e sanzioni

Capo IV Norme finali e transitorie

- Art. 21 – Regolamento di attuazione
- Art. 22 – Elenco delle specie di fauna ittica
- Art. 23 – Clausola valutativa
- Art. 24 – Abrogazioni
- Art. 25 – Norme transitorie
- Art. 26 – Norma finanziaria
- Art. 27 – Entrata in vigore

Capo I Disposizioni generali e organizzative

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Nel rispetto dei principi di tutela e salvaguardia degli ecosistemi acquatici, la presente legge disciplina i prelievi di fauna ittica mediante l'attività di pesca, con l'obiettivo di conservazione, incremento e riequilibrio delle popolazioni ittiche, per assicurarne la corretta fruibilità.

2. Costituisce esercizio di pesca ogni atto volontario diretto alla cattura o all'uccisione di fauna ittica.

3. Ai fini della presente legge sono considerati fauna ittica i pesci, i crostacei, i molluschi, nonché la fauna eteroterma vertebrata, vivente, anche temporaneamente, nelle acque o negli alvei sino al livello di media piena.

4. La fauna ittica appartiene a chi legittimamente la cattura.

Art. 2 Acque interne

1. Sono soggette alla disciplina della presente legge le acque pubbliche interne di interesse per la pesca.

2. Ai fini della presente legge sono considerate acque interne quelle a monte della congiungente i punti più foranei degli sbocchi a mare di corpi idrici, naturali o

artificiali, individuata traguardando dal punto più foraneo di una sponda il punto più foraneo dell'altra.

3. Le acque interne di interesse per la pesca sono individuate in un elenco tenuto dalla Giunta regionale.

4. Le province, in accordo con l'autorità competente in materia di demanio marittimo, possono collocare segnali al fine di delimitare le acque interne.

5. I comuni adottano provvedimenti al fine di consentire a tutti i cittadini l'accesso ai corpi idrici idonei alla pesca e la fruizione delle sponde, anche tenendo conto delle servitù esistenti.

Art. 3 Competenze della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) approvazione del piano regionale per la pesca nelle acque interne;
- b) approvazione e tenuta dell'elenco delle acque interne;
- c) approvazione tenuta e aggiornamento dell'elenco delle specie di fauna ittica a rischio, o meritevoli di tutela, e delle relative misure di protezione;
- d) promozione di studi, indagini ed iniziative di interesse regionale per la diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca, dell'uso dei prodotti ittici;
- e) sostegno a progetti interprovinciali e rilevazione e monitoraggio dell'efficienza degli interventi.

Art. 4 Consulta ittica regionale

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Consulta ittica regionale, organo consultivo della Giunta regionale.

2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato. Di essa fanno parte rappresentanti delle associazioni dei pescatori dilettanti e delle associazioni ambientaliste riconosciute dalla Regione, rappresentanti delle associazioni dei pescatori professionali ed esperti designati dalle università della Toscana.

3. La Consulta resta in carica per la durata della legislatura.

4. La Consulta formula proposte ed esprime pareri in ordine:

- a) ai regolamenti ed alle direttive regionali in materia ittiofaunistica;

b) alle iniziative di programmazione ittiofaunistica regionale;

c) alle attività di cui all'articolo 3 nonché sugli argomenti proposti dal presidente.

Art. 5

Competenze delle province

1. Le province esercitano tutte le funzioni non espressamente riservate dalla presente legge alla Regione, e in particolare:

a) approvazione dei piani provinciali per la pesca nelle acque interne;

b) gestione della fauna ittica per i fini di cui all'articolo 1, comma 1;

c) ricognizione dei diritti esclusivi di pesca, e svolgimento delle funzioni connesse, ai sensi dell'articolo 6;

d) istituzione delle zone di frega;

e) istituzione e gestione delle zone di protezione parziale o totale per la fauna ittica;

f) istituzione delle zone a regolamento specifico e approvazione dei relativi piani di gestione;

g) rilevazione dei retoni di cui all'articolo 13 e degli impianti fissi di pesca;

h) tenuta dell'elenco dei pescatori professionali di cui all'articolo 16;

i) istituzione di campi di gara;

j) recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilità di sicuro sviluppo, e sua ridestinazione;

k) recupero della fauna ittica a rischio e interventi di emergenza per la sua tutela;

l) rilascio dell'autorizzazione di prelievi di fauna ittica a fini di studio, di gestione o di recupero;

m) autorizzazione alla deroga al divieto di cui all'articolo 14 comma 1;

n) rilascio della concessione di acque per la piscicoltura;

o) fissazione di tempi, luoghi e modalità di svolgimento della pesca dilettantistica, sportiva e professionale e individuazione delle specie oggetto di pesca, nel rispetto del piano regionale;

p) individuazione dei corpi idrici o dei tratti di essi in cui è consentita la pesca da natante, e tenuta del relativo elenco;

q) aggiornamento della classificazione dei corpi idrici ai fini della pesca, ove se ne presenti la necessità;

r) controllo tecnico ed amministrativo sulle attività svolte dai soggetti affidatari dei progetti previsti dai piani provinciali;

s) applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge;

t) elaborazione ed invio alla Regione della relazione annuale sull'attuazione del piano.

2. Le province esercitano le funzioni di cui al comma 1 lettere f), i), o) e p) sentiti i comuni territorialmente interessati.

3. Per lo svolgimento delle azioni conseguenti agli adempimenti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), g), i), j) e k) le province possono avvalersi di soggetti terzi, e in particolare di associazioni di pescatori che agiscano unitariamente, in base alle disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 6

Diritti esclusivi di pesca

1. Le province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti.

2. I titolari di diritti esclusivi di pesca ne danno comunicazione alla provincia entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, esibendo la relativa documentazione probatoria.

3. Le province possono disporre l'espropriazione dei diritti esclusivi di pesca secondo le vigenti disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

4. I titolari dei diritti esclusivi di pesca elaborano un programma annuale di utilizzazione delle risorse ittiche.

5. Il programma di cui al comma 4 è comunicato alla provincia competente per territorio entro il 31 agosto di ogni anno, e si intende approvato in caso di mancato diniego entro il 31 ottobre.

6. I diritti esclusivi di pesca esercitati in virtù di leggi statali in atto alla data di entrata in vigore della presente legge permangono fino alla loro scadenza.

7. Costituisce causa di decadenza dei diritti esclusivi di pesca:

a) la mancata comunicazione alla provincia della documentazione di cui al comma 2 o del programma annuale di cui al comma 4;

b) l'uso non conforme alle finalità della presente legge;

c) il mancato esercizio per oltre cinque anni.

Art. 7

Concessione di acque per la piscicoltura

1. Il piano provinciale di cui all'articolo 9 può prevedere che una percentuale fino al 5 per cento dello sviluppo dei corpi idrici, compresi quelli in cui è ammessa la pesca professionale, possa essere oggetto di concessione a scopo di piscicoltura.

2. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dalla provincia, per una durata non superiore a dieci anni ed è rinnovabile.

3. Il disciplinare di concessione fissa le modalità di esercizio, il canone e gli eventuali obblighi ittogenici, i casi di decadenza, le sanzioni ed i mezzi di composizione delle vertenze.

4. Al fine dell'esercizio della piscicoltura i titolari degli impianti possono richiedere in concessione tratti di corpo idrico per 200 metri a monte e 400 metri a valle delle prese d'acqua o degli scarichi, per motivi di funzionalità dell'impianto. Tali concessioni non rientrano nella percentuale di cui al comma 1.

Capo II

Programmazione e gestione degli interventi

Art. 8

Piano regionale per la pesca nelle acque interne

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il piano regionale per la pesca nelle acque interne.

2. Il piano regionale ha validità di sei anni e detta i criteri per la suddivisione in zone ittiche dei corpi idrici, per la realizzazione degli istituti previsti dalla presente legge, gli indirizzi per l'esercizio della pesca dilettantistica, sportiva e professionale nonché gli obiettivi, le tipologie degli interventi, le priorità, l'individuazione delle specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione e ogni ulteriore elemento utile a conseguire le finalità della presente legge.

3. Il piano regionale dispone altresì in ordine alla partecipazione delle associazioni dei pescatori e delle associazioni ambientaliste riconosciute dalla Regione alla programmazione, alla gestione ittica e alle funzioni di vigilanza.

4. In relazione alle disponibilità del bilancio, la Giunta ripartisce ogni anno fra le province il 70 per cento delle risorse stanziare per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, e provvede alla eventuale rimodulazione delle assegnazioni alle province in caso di mancata presentazione dei progetti annuali, ovvero di progetti che non raggiungano la quota assegnata.

5. Per il perseguimento degli obiettivi del piano regionale, una quota delle risorse disponibili in bilancio può essere destinata al finanziamento di progetti e iniziative di interesse regionale a favore della fauna ittica e dell'ambiente da realizzare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), con la priorità di quelli presentati da associazioni di pescatori dilettanti.

Art. 9

Piani e progetti provinciali per la pesca nelle acque interne

1. Le province, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del piano regionale, sentiti i comuni, approvano, nel rispetto degli indirizzi del piano medesimo, i piani per la pesca nelle acque interne e li trasmettono alla Giunta regionale.

2. I piani, che hanno durata corrispondente a quella del piano regionale di cui all'articolo 8, indicano:

- a) gli obiettivi di carattere generale;
- b) la divisione in zone ittiche dei corpi idrici;
- c) le modalità e gli strumenti per la gestione dei corpi idrici, le forme di collaborazione nonché le tipologie di convenzione con i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3;
- d) la misura dei prelievi per la pesca dilettantistica, sportiva e professionale, relativamente a tempi, modi, specie e dimensioni della fauna ittica prelevabile;
- e) gli interventi di tutela delle risorse ittiofaunistiche e di ripristino e mantenimento degli equilibri biologici;
- f) gli interventi in applicazione delle misure di protezione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

3. Le previsioni del piano si attuano attraverso progetti che specificano:

- a) le azioni previste e la loro durata;
- b) i soggetti attuatori;
- c) le motivazioni dell'intervento;
- d) il costo;
- e) gli eventuali soggetti cofinanziatori.

Art. 10

Assetto delle acque ai fini della pesca

1. I corpi idrici della Toscana ai fini della pesca sono suddivisi nelle seguenti zone ittiche:

- a) zona a salmonidi;
- b) zona a ciprinidi;
- c) zona di foce o ad acque salmastre, ovvero specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie.

2. Le province aggiornano la classificazione dei corpi idrici, quando ciò sia reso necessario da variazioni permanenti delle condizioni ambientali.

Art. 11

Acque di confine

1. Nei corpi idrici della Toscana di confine interregionale, in caso di contrasto fra disposizioni in materia di pesca, si applica la disciplina più restrittiva relativamente alle misure minime, al numero dei capi, alle specie consentite, ai tempi e ai modi di pesca.

2. Sono di confine:

- a) i corpi idrici ove la delimitazione sia longitudinale;
- b) i corpi idrici ove la delimitazione sia perpendicolare al corpo idrico.

3. La Regione adotta iniziative per la diffusione delle informazioni relative alle acque di confine.

Art. 12

Impianti per la pesca a pagamento

1. L'esercizio degli impianti per la pesca a pagamento in acque private, o pubbliche in derivazione, è comunicato alle province, allegando una descrizione tecnica comprensiva dell'indicazione delle specie ittiche presenti negli impianti stessi.

2. Le province dispongono, quando l'impianto sia in collegamento con acque pubbliche, l'adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.

3. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.

4. Ai fruitori dell'impianto non è concesso asportare prodotti vivi.

Art. 13

Retoni

1. Sono denominati retoni le bilance con lato della rete superiore a 5 metri.

2. Le province provvedono alla rilevazione dei retoni presenti sul territorio di competenza.

3. Le province, sulla base delle rilevazioni, e tenuto conto dei valori storici e paesaggistici, nonché delle tradizioni e delle consuetudini, indicano i corpi idrici sui quali i retoni possono essere installati.

4. Le province determinano le modalità di esercizio dei retoni e le loro misure.

5. Le province possono stipulare convenzioni che prevedano la possibilità di accesso ai retoni per fini didattici e di osservazione, per visite guidate e per quant'altro possa risultare utile alla diffusione della cultura dell'acqua e alla conoscenza della fauna ittica.

6. Le convenzioni possono prevedere, anche in collaborazione con istituti tecnici e scientifici, forme di monitoraggio della fauna ittica.

7. E' vietata l'installazione di nuovi retoni fino al completamento delle operazioni di cui ai commi 2 e 3.

Art. 14

Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna

1. L'immissione nelle acque interne della regione di specie ittiche alloctone è vietata. Le province possono consentire deroghe al divieto.

2. Le province, in caso di interventi che comportino l'interruzione o l'asciutta, anche parziale, del corpo idrico, con il rilascio dell'autorizzazione prescrivono obblighi ittigenici per la ricostituzione della popolazione ittica.

3. Obblighi ittigenici per la ricostituzione della popolazione ittica sono previsti anche nel caso di opere che comunque comportino la limitazione delle condizioni biogeniche del corpo idrico.

4. I progetti delle opere pubbliche regionali, delle opere di interesse pubblico e delle opere private che comportino l'occupazione totale o parziale del letto dei fiumi o torrenti prevedono la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono annualmente alla provincia competente per territorio una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua.

Capo III

Disciplina della pesca

Art. 15

Licenze di pesca

1. L'esercizio della pesca è consentito a chi sia in possesso di una delle seguenti licenze:

a) licenza di tipo A: di durata annuale, autorizza la pesca professionale nonché quella dilettantistica con gli attrezzi di cui alla lettera b);

b) licenza di tipo B: di durata annuale, autorizza l'esercizio della pesca dilettantistica con canna, anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzacchera e la bilancia;

c) licenza di tipo C: della durata di quindici giorni, autorizza la pesca con gli attrezzi di cui alla lettera b);

d) licenza di tipo D: di durata giornaliera, autorizza la pesca sportiva nell'ambito delle manifestazioni agonistiche, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione di cui all'articolo 21.

2. L'importo delle tasse regionali di concessione a cui è soggetto il rilascio delle licenze di pesca è così determinato:

a) euro 50,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera a);

b) euro 35,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera b);

c) euro 10,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera c);

d) euro 1,00 per la licenza di cui al comma 1, lettera d).

3. Gli effetti della licenza di pesca decorrono dal versamento della tassa di concessione.

4. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale della Toscana.

Art. 16 Pesca professionale

1. L'esercizio della pesca professionale è consentito nei corpi idrici individuati a tal fine dalle province, in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa.

2. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57), in possesso della licenza di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), che abbiano provveduto al pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a).

3. La licenza per la pesca professionale è rilasciata dalla provincia di residenza del richiedente, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.

4. Le province iscrivono i titolari di licenza di pesca professionale in un elenco che viene aggiornato di norma ogni tre anni, sentiti i pescatori iscritti, e tenuto conto dei dati semestrali di cui al comma 6.

5. Le province possono limitare l'esercizio della pesca professionale, riconoscendo comunque la priorità dei residenti che, singoli o associati, traggano la maggior parte del proprio reddito dall'attività di pesca.

6. I pescatori professionali forniscono alle province dati semestrali sui prelievi effettuati. In caso di omissione della fornitura dei dati semestrali, le province, previa diffida a provvedere, possono sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti responsabili.

7. Salvo diversa disposizione delle province, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca dilettantistica, nel rispetto delle previsioni della presente legge.

Art. 17 Pesca dilettantistica

1. La pesca dilettantistica può essere esercitata da chiunque abbia provveduto al versamento della tassa di concessione regionale per una delle licenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere b), c).

2. La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento. La ricevuta di versamento deve essere esibita unitamente a un documento di identità valido.

3. La licenza di pesca dilettantistica non è richiesta:

- a) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o da enti locali;
- b) ai minori di dodici anni, se accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento dei minori negli atti di pesca;
- c) per la pesca a pagamento negli impianti di cui all'articolo 12 e nelle acque in concessione.

Art. 18 Commercio e detenzione di specie ittiche

1. È vietata la detenzione e il commercio di specie ittiche allo stato fresco a partire dal terzo giorno da quando ne sia vietata la pesca, o quando siano di misura inferiore a quella consentita, ovvero catturate o uccise con mezzi non leciti.

2. I soggetti incaricati della vigilanza sulla pesca possono ispezionare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al materiale allevato o di importazione la cui legittima provenienza risulti da idonea documentazione.

Art. 19 Sanzioni

1. Chi esercita la pesca senza essere munito di licenza è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00.

2. Chi, pur essendone munito, non è in grado di esibire la licenza, è soggetto alla sanzione di euro 30,00, purché, entro dieci giorni dalla contestazione, ne dimostri il possesso alla provincia sul cui territorio è avvenuta l'infrazione.

3. Chi cagiona danno alla fauna ittica attraverso scarichi inquinanti, o uso di sostanze nocive, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 900,00. I responsabili sono inoltre tenuti a risarcire alla provincia

i costi per la ricostituzione del patrimonio ittiofaunistico e per l'eventuale ripristino del corpo idrico.

4. Chi introduce nei corpi idrici della regione fauna ittica estranea a quella autoctona, senza la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00, e a un'ulteriore sanzione da euro 10,00 a euro 20,00 per ciascun capo.

5. La violazione dei divieti di cui all'articolo 18 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00.

6. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 comma 1 lettera b) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.

7. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 comma 1, lettera c) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 20,00 per ogni capo.

8. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 comma 1, lettera a) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00 in caso di uso di mezzi vietati su specie vietate, o di misura vietata, la sanzione è raddoppiata.

9. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 comma 1 lettera h), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.

10. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui le infrazioni siano state commesse da uno dei soggetti di cui all'articolo 20.

11. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

12. Competente all'applicazione delle sanzioni è la provincia nel cui territorio è accertata l'infrazione.

Art. 20 Vigilanza e sanzioni

1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti dipendenti dagli enti locali o di parchi nazionali e regionali, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni dei pescatori, venatorie o ambientaliste, ed altri ai quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata.

2. Nell'esercizio della vigilanza i soggetti di cui al

comma 1 possono chiedere l'esibizione della licenza e del pescato alle persone trovate in esercizio di pesca.

Capo IV Norme finali e transitorie

Art. 21 Regolamento di attuazione

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono disciplinati, in particolare:

- a) le modalità e i mezzi consentiti per l'esercizio della pesca;
- b) luoghi e tempi per l'esercizio della pesca;
- c) i limiti di cattura della fauna ittica;
- d) l'istituzione e il funzionamento delle zone di frega;
- e) l'istituzione e il funzionamento delle zone a regolamento specifico;
- f) l'istituzione e il funzionamento delle zone di protezione;
- g) l'istituzione e il funzionamento dei campi di gara;
- h) le tabellazioni;
- i) il recupero del novellame;
- j) i prelievi a fini di studio;
- k) le deroghe al divieto di immissione di specie alloctone di cui all'articolo 14 comma 1.

2. Il regolamento è adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22 Elenco delle specie di fauna ittica

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva l'elenco delle specie di fauna ittica a rischio o meritevoli di tutela.

Art. 23 Clausola valutativa

1. A partire dal secondo anno dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge, la Giunta regionale rende periodicamente conto al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di conservazione, incremento e riequilibrio della fauna ittica in relazione alle attività di pesca dilettantistica e professionale nelle acque interne.

2. A tal fine la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente, entro il primo semestre di ciascun anno, una relazione comprendente i seguenti elementi:

- a) le finalità e gli stati di realizzazione dei progetti regionali e provinciali, finanziati annualmente dalla Giunta, e le criticità emerse nel corso della loro attua-

zione, con particolare riferimento alle iniziative a favore della fauna ittica e dell'ambiente;

b) il numero, suddiviso per tipologia, delle licenze di pesca dilettantistica esistenti;

c) le forme di collaborazione e le convenzioni attivate dalle province con soggetti terzi, e in particolare con le associazioni di pescatori, così come previsto dall'articolo 5, comma 3;

d) il numero e l'ammontare delle sanzioni comminate ogni anno, distribuite per tipologia di violazione e per localizzazione territoriale.

3. Al termine di ciascun triennio la Giunta regionale, entro sei mesi, trasmette altresì alla commissione consiliare competente una relazione comprendente i seguenti elementi:

a) l'andamento evolutivo della fauna ittica, in particolare delle specie a rischio;

b) il numero delle licenze di pesca professionale rilasciate, suddiviso per provincia.

4. La commissione consiliare competente, utilizzando gli istituti previsti dalla disciplina vigente, acquisisce le valutazioni degli esperti e delle associazioni rappresentative dei pescatori e degli ambientalisti relative all'efficacia degli interventi attuati e ai risultati ottenuti.

5. Le relazioni sono rese pubbliche insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 24 Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica);

b) lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca);

c) legge regionale 16 ottobre 1989 n. 63 (Modifiche alla l.r. 25/1984 "Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica");

d) legge regionale 10 agosto 1992 n. 35 (Modifica dell'articolo 19 della l.r. 25/1984, già modificata dalla l.r. 63/1989);

e) articolo 12 bis della legge regionale 28 marzo 1996 n. 26 (Scioglimento del Consorzio regionale di idrobiologia e pesca. Riorganizzazione del sistema dei controlli ambientali e fitosanitari. Integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66);

f) legge regionale 14 novembre 1996 n. 82 (Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettanti-

stica "legge regionale 24 aprile 1984, n. 25" Modifiche ed integrazioni);

g) legge regionale 19 maggio 1999 n. 29 (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 recante "Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica");

h) lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2002).

Art. 25 Norme transitorie

1. Le licenze di pesca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità fino alla scadenza.

Art. 26 Norma finanziaria

1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione di cui all'articolo 15, comma 2 sono introitate nella unità previsionale di base (UPB) 111 "Imposte e tasse" del bilancio regionale.

2. Gli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in complessivi 1.550.000,00 euro per l'anno 2005, trovano copertura nell'ambito delle risorse allocate alla UPB 553 "Interventi per la pesca, la tutela ittiofaunistica e l'itticoltura - Spese correnti", rese disponibili dall'abrogazione della l.r. 25/1984.

3. Per gli esercizi successivi le risorse sono annualmente stabilite con legge di bilancio.

Art. 27 Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 21.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

PASSALEVA
(designato con D.P.G.R. n. 132 del 22.5.2000)

Firenze, 3 gennaio 2005

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 22.12.2004.